

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 086/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), dopo le parole: «di cui all'art. 14 della legge» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 086/2008, sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Non necessitano di variante le modifiche ai Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 e all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 necessarie al rilascio o alla formazione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente che:

- a) rispettino le previsioni e le prescrizioni stabilite dagli strumenti di pianificazione dei Comuni territorialmente interessati;
- b) rispettino le prescrizioni vincolanti specificatamente individuate dai Piani territoriali infraregionali e non prevedano aree soggette ad esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate nel provvedimento di approvazione dei Piani territoriali infraregionali stessi.

5 ter. Le modifiche di cui al comma 5bis sono rappresentate negli elaborati cartografici e testuali del Piano territoriale infraregionale e costituiscono, congiuntamente all'atto di formale assenso del Consorzio, documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi o all'efficacia delle segnalazioni o comunicazioni previste dalla normativa di settore vigente. Le modifiche al Piano territoriale infraregionale si intendono operanti automaticamente a far data dall'inizio dei lavori. Copia degli elaborati rappresentanti le modifiche di cui al comma 5 bis e dell'atto di formale assenso del Consorzio sono inviati dal Comune territorialmente interessato all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.

5 quater. Non necessitano di variante le modifiche preordinate ad adeguare i Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di cui al comma 5bis alle previsioni degli strumenti di pianificazione dei Comuni qualora l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di vincoli sovraordinati che hanno effetto cogente e il recepimento di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità e per servizi pubblici che non prevedano aree soggette a esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate nel provvedimento di approvazione dei Piani territoriali infraregionali stessi, fatta salva la fattispecie prevista nel comma 10, articolo 65 della legge regionale 3/2015. Copia degli elaborati rappresentanti le modifiche sono inviati dal Consorzio all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.»

VISTO: IL PRESIDENTE